

COMUNE DI ROCCARAINOLA

(Provincia di Napoli)

REGOLAMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI

D. Lgs. 30/04/1992, n° 285 (nuovo Codice della Strada), D.P.R. 16/12/1992, n° 495

Approvato con deliberazione C.C. n° ____ del _____

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la collocazione dei mezzi pubblicitari nel territorio comunale, nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale contenute nel D. Lgs. 30/04/1992, n° 285 (nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16/12/1992, n° 495 al fine di effettuare un corretto riordino dell'esposizione pubblicitaria.

Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari sono regolamentati dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992, n° 495).

Fanno eccezione i cartelli segnaletici di servizi pubblici ed i cartelli posti presso i distributori di carburante ed attinenti al servizio stesso. Non rientrano tra le fattispecie contemplate dal presente Regolamento le pubbliche affissioni in quanto già contemplate nel Regolamento Comunale che disciplina la Pubblicità e le Affissioni.

Art. 2 Disciplina generale di inserimento

L'installazione degli impianti pubblicitari nel territorio comunale deve essere eseguita in conformità del combinato disposto dell'art. 23 comma 6 del D. Lgs. 30/04/1992, n° 285 e dell'art. 51 comma 4 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495.

Tutti gli impianti dovranno essere comunque di colore compatibile con le scelte di arredo urbano operate dal Comune.

Art. 3 Limitazioni e divieti

Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che non può essere quella di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

L'uso del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale; è inoltre da evitare che il colore utilizzato per i mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone scarsa percettibilità.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e attraversamenti pedonali.

Gli impianti posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero per i pedoni.

E' vietato utilizzare strutture provvisorie per l'apposizione di impianti pubblicitari a carattere permanente.

Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni di cui al codice della strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 4 Classificazione degli impianti pubblicitari.

Gli impianti pubblicitario vengono classificati in:

- a) Impianti permanenti o fissi costituiti da manufatti mono o bifacciali saldamente ancorati;
- b) Impianti temporanei mono o bifacciali installati per una durata non superiore a 90 giorni consecutivi. Potranno avere durata superiore a 90 giorni i cartelli pubblicitari di cantiere.

Art. 5 Tipologie degli impianti permanenti

Gli impianti per la pubblicità esterna permanente consentiti sono i seguenti:

- Cartello stradale a messaggio fisso o variabile
- Insegna d'esercizio
- Impianti pubblicitari di servizio (pensilina di attesa Bus, palina bus, transenna parapetonale, orologio, quadro planimetrico, cestini o simili)
- Preinsegna (freccia commerciale)
- Altri mezzi pubblicitari. Si definiscono altri mezzi pubblicitari gli elementi che non rientrano nelle caratteristiche di cui ai precedenti punti poiché derivanti da nuove tecnologie o da future esigenze pubblicitarie. L'installazione di tali impianti pubblicitari sarà valutata caso per caso.

Art. 6 Caratteristiche tecniche

Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:

- Le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzati in materiale durevole, opportunamente trattato e verniciato per mantenere la stabilità e durabilità.
- I cartelli e gli altri impianti luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e dovranno risultare rifiniti anche sulla parte retrostante (anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista)
- Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Art. 7 Tipologia degli impianti temporanei

Si intende per installazione pubblicitaria temporanea qualsiasi forma di pubblicità recante messaggio pubblicitario, realizzata con strutture fisse o mobili per una durata non superiore ai 90 giorni consecutivi.

Impianti di pubblicità temporanei previsti:

- Cartello
- Striscione, locandina, stendardo, cavalletto.

E' altresì consentita l'esposizione pubblicitaria attraverso figure sagomate o altre tipologia qualora l'amministrazione comunale ritenga opportuno autorizzarle. Per la particolarità di tali forme pubblicitarie l'istallazione è subordinata a specifica istruttoria per verificarne la rispondenza al codice della strada ed ai regolamenti comunali attinenti alla materia.

Art. 8 Autorizzazioni

E' soggetta ad autorizzazione l'installazione di insegne di esercizio, anche nel caso in cui la pubblicità che si intende effettuare sia esente dal pagamento dell'imposta di pubblicità, di altri impianti permanenti su proprietà privata e di impianti pubblicitari temporanei.

E' altresì soggetta alla preventiva autorizzazione la variazione della pubblicità già effettuata derivante da modifica della ubicazione dei suddetti mezzi pubblicitari. L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile del Servizio.

La pubblicità immobiliare se, e nel solo caso in cui, è effettuata tramite gli appositi cartelli di misura unificata, è tacitamente autorizzata ed esente da gravami comunali purché il cartello sia apposto sull'immobile di pertinenza.

Chiunque intende installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, o richieda la variazione di quelli già installati deve farne apposita domanda indirizzata al competente ufficio comunale secondo il modello appositamente predisposto. La domanda (in n.3 copie) dovrà contenere in sintesi:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- b) documentazione tecnica composta da:
 - estratto di mappa con individuazione planimetrica del posizionamento dell'impianto;
 - documentazione fotografica a colori con particolare cautela affinché, nel caso di collocazione su edifici, ci sia una divisione completa della facciata comprensiva di basamento;
 - scheda tecnica descrittiva dell'impianto pubblicitario di cui si richiede autorizzazione, nonché colori e materiali utilizzati oltre all'indicazione delle distanze dell'oggetto da riferimenti fissi quali: margine carreggiata, impianti di segnaletica stradale e quant'altro richiesto dagli Uffici competenti al rilascio dell'Autorizzazione.
- c) il nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune;
- d) in caso di proprietà privata il nulla osta del proprietario;
- e) autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. (Art. 53, comma 3 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada).
- f) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Nel caso in cui la domanda non sia corredata della documentazione richiesta, ovvero nel caso in cui l'ufficio ritenga dover acquisire ulteriore documentazione, né dovrà essere fatta richiesta dal responsabile del servizio entro quindici (15) giorni dalla presentazione della domanda; le domande verranno comunque archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro trenta (30) giorni dall'avviso del Comune.

Per gli impianti permanenti l'istruttoria si conclude con il provvedimento finale di autorizzazione che è rilasciato dal Responsabile del Servizio competente entro novanta (90) giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

Per gli impianti temporanei l'istruttoria si conclude entro trenta (30) giorni.

La presentazione all'Ufficio della richiesta di autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari non autorizza in alcun modo la posa in opera degli impianti medesimi prima di aver conseguito la relativa autorizzazione ed aver assolto al conseguente pagamento dell'imposta di pubblicità e dell'eventuale tassa di occupazione suolo.

La durata dell'autorizzazione è:

- a. Nel caso di pubblicità temporanea, il provvedimento autorizzatorio indica la durata dell'autorizzazione stessa e comunque non superiore a mesi tre (3);
- b. Negli altri casi non possono eccedere la durata di anni tre (3) che verrà comunque riportata nel provvedimento autorizzatorio.

L'installazione del mezzo deve avvenire a pena di decadenza dell'autorizzazione, entro il termine di novanta (90) giorni dalla data del rilascio della stessa.

A richiesta dell'interessato, le autorizzazioni possono essere rinnovate per eguale periodo.

Art. 9 Concessioni

E' soggetta a concessione l'installazione di impianti pubblicitari permanenti su beni di proprietà comunali o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale. La concessione viene rilasciata dalla Responsabile del Servizio previa acquisizione dei pareri scritti vincolanti rilasciati dagli Uffici competenti in materia. La concessione può essere rilasciata in modo diretto o con gara di evidenza pubblica.

Concessione diretta

Chiunque intende installare impianti pubblicitari permanenti su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, o richieda la variazione di quelli già installati, deve farne apposita domanda indirizzata al competente ufficio comunale secondo il modello appositamente predisposto.

La domanda (in n. 3 copie) dovrà contenere in sintesi:

- a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- b. documentazione tecnica composta da:

- Scheda tecnica descrittiva dell'impianto pubblicitario di cui si richiede la concessione, nonché colori e materiali utilizzati oltre all'indicazione delle distanze dell'oggetto da riferimenti fissi quali: margine carreggiata, impianti di segnaletica stradale e quant'altro richiesto dagli Uffici competenti al rilascio della concessione.
 - estratto di mappa con individuazione planimetrica del posizionamento dell'impianto;
 - documentazione fotografica;
- c. autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. (Art. 53, comma 3 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada).
- d. la di dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione richiesta, ovvero nel caso in cui l'ufficio ritenga dover acquisire ulteriore documentazione, ne dovrà essere fatta richiesta dal Responsabile del Servizio entro quindici (15) giorni dalla presentazione della domanda; le domande verranno comunque archiviate qualora l'interessato non preveda ad integrare entro trenta (30) giorni dall'avviso del Comune.

L'istruttoria si conclude con il provvedimento finale di concessione che è rilasciato dal Responsabile del Servizio competente entro novanta (90) giorni dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

La durata della concessione non può eccedere la durata di anni 3, che verrà comunque indicata nel provvedimento concessorio.

L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, appena di decadenza di concessione, entro il termine di 90 giorni dalla data del rilascio della stessa. A richiesta dell'interessato la concessione può essere rinnovata per eguale periodo. La concessione comporta oltre al pagamento del canone di concessione o di affitto, da determinarsi dalla Giunta Comunale, anche la corresponsione della relativa imposta sulla pubblicità.

Concessione con gara di evidenza pubblica

Il comune può affidare a terzi mediante gara ad evidenza pubblica o con altre modalità previste dalla legge la concessione del servizio di pubblicità commerciale mediante la fornitura, installazione e manutenzione delle preinsegne e degli impianti di servizio come definiti dall'articolo 5 della gestione della segnaletica industriale.

La concessione è disciplinata da una apposita convenzione nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto contrattuale tra le parti come le spese, gli eventuali costi per la clientela, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, la revoca della concessione, la cauzione e simili.

La concessione ha durata massima di 6 anni e, qualora consentito dalle norme in vigore e previo accordo tra le parti, potrà essere rinnovata. In caso contrario di nuovo verrà rilasciata dopo lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica.

Al termine della concessione gli impianti diventano di proprietà comunale.

Art. 10

L'amministrazione Comunale potrà individuare una o più aziende del settore pubblicitario ,a cui affidare, con convenzione novennale rinnovabile, la collocazione anche in esclusiva su tutto il territorio comunale di: impianti di arredo urbano: (pensiline e paline fermate autobus, transenne parapetonali, panchine, quadri informativi, impianti Unitari di segnaletica direzionale, cestini porta rifiuti, impianti di toponomastica, paline di informazione, pannelli elettorali etc.) che potranno contenere spazi pubblicitari mono e bifacciali, ed essendo essi manufatti che forniscono prestazioni di servizi di pubblica utilità per la città, per tale servizio ai sensi dell'art. 49 lettera E del D. Lgs 15/11/93 N. 507 gli spazi pubblicitari collocati negli stessi, possono essere esenti dal pagamento dell'imposta annuale sulla pubblicità, a condizione che per tutto il periodo della convenzione venga effettuata la manutenzione dei manufatti e nel rispetto delle ulteriori seguenti condizioni:

- a) che l'azienda affidataria abbia almeno 5 anni di iscrizione alla Camera di Commercio/Artigianato e che sia abilitata con Licenza di P.S. per l'esercizio del noleggio di impianti pubblicitari a terzi.
- b) che sia in regola con i pagamenti con gli Enti: INPS ed INAIL (D. U. R. C) ;
- c) che rispetti per i propri dipendenti le prescrizioni previste dalla Legge 626 /94;
- d) che abbia almeno 5 anni di attività nel settore pubblicitario;
- e) che abbia già stipulato nell'ultimo quinquennio convenzioni simili con altri Enti pubblici.
- f) Che abbia copertura Assicurativa per R. C. sull'arredo urbano ed altri mezzi pubblicitari esposti, per tutto il periodo della convenzione.

Art. 11 Obblighi

Il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di:

- a. fissare all'impianto apposita targhetta metallica di indicazione ai sensi dell'art. 55 DPR 495/92;
- b. mantenere l'impianto pubblicitario in buono stato di manutenzione e conservazione;
- c. effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- d. adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione o della concessione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- e. provvedere alla rimozione di quanto installato ed al ripristino del sito in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o della concessione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune, senza diritto di rimborso alcuno, fatto salvo il rimborso dell'imposta per le mensilità versate e non usfruite.

Art. 12 Rimozione degli impianti

L'amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata.

La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto disposto nel presente Regolamento in ordine alla pubblicità abusiva.

Art. 13 Sanzioni

Per le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento si applica l'art. 24 del D. Lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal nuovo Codice della Strada.

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non previste e non sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00. Per l'applicazione di quest'ultima sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme previste dalla L. 24.11.1981 N. 689 Art. 16 e seguenti.

In tutti i casi di installazione abusiva, di decadenza dell'autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, i mezzi pubblicitari devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

Alle violazioni delle norme di cui al presente Regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, che sarà applicata con ordinanza del Sindaco. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i 30 giorni dalla notifica. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

Nel momento in cui l'autorizzazione o la concessione cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o della concessione o al responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale a spese dell'inadempiente.

Art. 14 Disposizioni transitorie

Tutti gli impianti pubblicitari permanenti installati all'entrata in vigore del presente Regolamento, ma non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere adeguati entro nove (9) mesi dalla sua entrata in vigore, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione o della concessione. Il mancato adeguamento entro il termine suddetto comporterà la decadenza del titolo autorizzatorio o concessorio e conseguente obbligo della rimozione immediata dell'impianto. A seguito dell'avvenuto adeguamento, l'autorizzazione o concessione potrà, su richiesta del titolare dell'impianto, essere rinnovata per un periodo di altri tre (3) anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fermo restando l'obbligo del pagamento dell'imposta sulla pubblicità con la tariffa del vuoto per pieno e la corresponsione del canone di concessione o affitto, se dovuto.

In ogni caso tutti gli impianti pubblicitari permanenti esistenti, al fine della verifica di rispondenza alle normative nel presente Regolamento, sono sottoposti a revisione ed alla conseguente conferma dell'autorizzazione o concessione ovvero al diniego. Tale verifica sarà conseguente alla richiesta che ciascun interessato dovrà presentare all'Amministrazione Comunale entro sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I titolari degli impianti, nei tempi previsti nel presente articolo, dovranno quindi rivolgere apposita istanza all'Ufficio competente, secondo le modalità indicate agli articoli 8 e 9, atta ad ottenere conferma dell'autorizzazione o della concessione del nulla osta per ciascun impianto. L'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare l'esito dell'istanza entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente Regolamento Generale, composto da n° 15 articoli , entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento ci si riporta al Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.